



BALDESSARELLI & PARTNER

Dott. Marco Baldessarelli
Dott. Luca Bertelli
Dott. Chaowei Dai
Dott. Spasoje Vockic
Dott.ssa Nina Bertolini

Merano, 22 gennaio 2026

Novità del settore fiscale

Gentili Signore, gentili Signori,

con la presente circolare desideriamo informarvi delle seguenti novità:

Indice

1.	Legge di bilancio 2026: Superammortamenti e iperammortamenti	1
2.	Legge di bilancio 2026: Lavori di recupero	1
3.	Legge di bilancio 2026: Imposta sul reddito delle persone fisiche.....	2
4.	Legge di bilancio 2026: Locazioni brevi	2
5.	Legge di bilancio 2026: neo residenti – Regime opzionale	2
6.	Legge di bilancio 2026: Assegnazione agevolata degli immobili.....	2
7.	Legge di bilancio 2026: Il regime di participation exemption.....	2
8.	Legge di bilancio 2026: Plusvalenze	3
9.	Comunicazione di tutte le variazioni anagrafiche	3
10.	Stabilimento permanente & lavoro da remoto.....	3
11.	Conservazione fatture elettroniche e stampa libri contabili.....	4

1. Legge di bilancio 2026: Superammortamenti e iperammortamenti

A decorrere dal 1° gennaio 2026, le agevolazioni agli investimenti non saranno più riconosciute sotto forma di crediti d'imposta (Industria e Transizione 4.0/5.0), bensì mediante il meccanismo dell'iperammortamento. In tale ambito, il costo fiscalmente rilevante di nuovi beni materiali e immateriali, conformi ai requisiti tecnologici di Industria 4.0, viene incrementato esclusivamente ai fini della deduzione degli ammortamenti. La maggiorazione è pari al 180% per investimenti fino a Euro 2,5 milioni, al 100% per la parte compresa tra Euro 2,5 e Euro 10 milioni e al 50% per la parte compresa tra Euro 10 e Euro 20 milioni. L'iperammortamento si applica in aggiuntivo all'ammortamento fiscale ordinario, indipendentemente dalle modalità di ammortamento civilistico.

Rientrano nell'agevolazione macchinari e impianti interconnessi, nonché soluzioni software, cloud, di cybersecurity e di intelligenza artificiale, oltre agli impianti destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo, inclusi i sistemi di accumulo. Non è invece più prevista alcuna agevolazione aggiuntiva per interventi di risparmio energetico o di transizione energetica (già Transizione 5.0).

Condizione essenziale è che gli investimenti siano destinati a strutture produttive situate in Italia e che i beni agevolati siano prodotti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. L'agevolazione è riservata esclusivamente alle imprese soggette a imposizione ordinaria. Restano pertanto esclusi i lavoratori autonomi e le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Anche nel nuovo regime restano previsti specifici obblighi di comunicazione tramite la piattaforma elettronica del GSE (comunicazione preventiva, di conferma e finale). Gli adempimenti risultano tuttavia semplificati rispetto alla previgente disciplina Transizione 5.0, in quanto non è più richiesto alcun attestato di risparmio energetico; rimane invece necessario un parere tecnico volto a certificare la conformità dei beni ai requisiti di Industria 4.0. Le modalità operative saranno definite da appositi provvedimenti attuativi di prossima emanazione.

2. Legge di bilancio 2026: Lavori di recupero

Le detrazioni fiscali per i lavori di recupero e per gli interventi di riqualificazione energetica rimangono invariate nel 2026: 50 per cento per gli interventi sull'abitazione principale e 36 per cento per le altre abitazioni. Il bonus mobili e elettrodomestici viene prorogato di un anno, mentre il bonus del 75 per cento per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è stato rinnovato.

3. Legge di bilancio 2026: Imposta sul reddito delle persone fisiche

A partire dal 2026, l'aliquota IRPEF per i redditi compresi tra Euro 28.000,00 e Euro 50.000,00 è ridotta dal 35 percento al 33 percento. Ciò comporta un vantaggio fiscale fino a Euro 440,00 all'anno, valido per redditi fino a Euro 200.000,00. Per i redditi superiori, tale beneficio sarà neutralizzato da una riduzione corrispondente delle detrazioni fiscali, ad eccezione di quelle relative alle spese mediche.

4. Legge di bilancio 2026: Locazioni brevi

A partire dal 2026, l'imposta unica sulle locazioni a breve termine rimarrà al 21%. Dal terzo appartamento affittato con locazione a breve termine, la locazione è considerata commerciale ed è necessario aprire la partita IVA.

5. Legge di bilancio 2026: neo residenti – Regime opzionale

A partire dal 2026, l'imposta sostitutiva forfettaria per i contribuenti facoltosi trasferiti in Italia ("res non dom" o "Paperoni") sui redditi prodotti all'estero sarà aumentata da Euro 200.000,00 a Euro 300.000,00 annui. Rimane esclusa la possibilità di detrarre le imposte pagate all'estero.

6. Legge di bilancio 2026: Assegnazione agevolata degli immobili

La privatizzazione degli immobili appartenenti a imprese individuali e società viene riproposta. Anche nel 2026 sarà possibile il trasferimento agevolato degli immobili utilizzati a fini aziendali nel patrimonio privato, ma dovrà avvenire entro il 30 settembre 2026.

7. Legge di bilancio 2026: Il regime di participation exemption

Con la legge di Bilancio 2026, il regime di participation exemption sui dividendi, che prevede l'esenzione del 95% delle distribuzioni tra società di capitali, rimane in linea generale in vigore, ma viene limitato a partire dal 1° gennaio 2026 per le partecipazioni di minoranza.

L'agevolazione non trova più applicazione qualora la partecipazione sia inferiore al 5% salvo che abbia un valore non inferiore a 500.000,00. La medesima limitazione si estende anche alla detassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali partecipazioni, qualora le stesse siano state acquisite a partire dal 2026.

Analoghe restrizioni si applicano ai redditi di partecipazione percepiti da imprese individuali e società di persone: il regime del parziale imponibile (56,25%) risulta infatti applicabile solo in presenza di una partecipazione almeno pari al 5% o di un valore superiore a Euro 500.000,00. Inoltre, la ritenuta ridotta dell'1,2% sui dividendi distribuiti all'estero è ammessa esclusivamente al ricorrere delle medesime soglie, fatti salvi eventuali regimi più favorevoli previsti dalle convenzioni contro le doppie imposizioni e dalla direttiva madre-figlia.

Le modifiche introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2026 trovano applicazione esclusivamente con riferimento alle partecipazioni acquisite a partire da tale data; per le partecipazioni detenute in precedenza continuano pertanto ad applicarsi le regole previgenti, inclusa la disciplina della participation exemption, ove ne ricorrano i presupposti.

8. Legge di bilancio 2026: Plusvalenze

A partire dal 2026 non sarà più possibile ripartire le plusvalenze d'impresa derivanti dalla cessione di beni materiali e partecipazioni dell'attivo immobilizzato su cinque anni; tali plusvalenze saranno pertanto interamente imponibili nell'anno della cessione. Le ripartizioni di plusvalenze iniziate negli anni precedenti – incluso il 2025 – restano valide e possono essere proseguite regolarmente. Rimane invece possibile la ripartizione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o rami d'azienda, a condizione che siano stati detenuti per almeno tre anni.

9. Comunicazione di tutte le variazioni anagrafiche

Si ricorda che tutte le variazioni anagrafiche rilevanti della società controllante – come trasferimento della sede, modifiche della direzione o simili – nonché i cambi di residenza degli Amministratori della società italiana devono essere comunicati senza indugio. Queste informazioni sono necessarie per garantire che le iscrizioni al registro delle imprese siano effettuate in modo corretto e nei termini previsti.

10. Stabilimento permanente & lavoro da remoto

L'OCSE ha recentemente affrontato e chiarito in dettaglio gli effetti fiscali del lavoro da remoto transfrontaliero nell'ambito di un aggiornamento dei commentari.

Secondo l'aggiornamento OCSE del 19 novembre 2025, lo svolgimento di attività in home office per meno del 50% dell'orario di lavoro nell'arco di un qualsiasi periodo di dodici mesi di norma non costituisce uno stabilimento permanente. Superata tale soglia, è necessario valutare se l'attività all'estero sia effettuata per un interesse economico del datore di lavoro; motivazioni puramente personali del lavoratore non sono sufficienti.

Per le aziende con dipendenti che lavorano transfrontalmente, risulta quindi di crescente importanza una classificazione fiscale strutturata dei modelli di lavoro remoto e ibrido. Determinante non è soltanto la quantità di lavoro svolto all'estero, ma soprattutto se il luogo di lavoro sia effettivamente messo a disposizione dell'azienda come luogo di esercizio dell'attività.

Tra i principali criteri di valutazione rientrano inoltre:

- l'entità temporale del lavoro da remoto, in particolare rispetto alla soglia del 50% su dodici mesi;
- la durata e la regolarità dell'uso del luogo di lavoro;
- la tipologia delle attività svolte, soprattutto se operative o rilevanti per il business;
- la presenza di un motivo aziendale per lo svolgimento dell'attività all'estero.

Un rischio aumentato di stabilimento permanente può emergere in particolare quando all'estero si mantengono contatti regolari con i clienti, si svolgono funzioni operative essenziali o il dipendente costituisce l'unica o principale presenza dell'azienda nel Paese estero. Anche scostamenti tra regolamentazione contrattuale e prassi effettiva di lavoro possono essere valutati negativamente in caso di controlli fiscali.

Si raccomanda pertanto una concordanza preliminare con i nostri uffici in merito al modello di lavoro remoto adottato.

11. Conservazione fatture elettroniche e stampa libri contabili

La "conservazione sostitutiva" o "conservazione elettronica" è il complesso di procedure, normativamente regolate, mediante le quali i documenti possono essere prodotti e conservati elettronicamente. Considerato quanto disposto dall'art. 39 del DPR 633/72, l'introduzione dell'obbligo generalizzato di emissione della fattura in formato elettronico nei rapporti B2B e B2C (fatte salve alcune specifiche esclusioni) ha reso obbligatoria la conservazione elettronica dei seguenti documenti emessi in formato elettronico:

- fatture ordinarie;
- fatture semplificate;
- note di variazione in aumento/diminuzione;
- eventuali allegati dei precedenti documenti (es. nota spese nel caso di richiesta di rimborsi).

Ogni altro documento e registro è di regola escluso da tale procedura. Escluse sono chiaramente anche le fatture d'acquisto estere.


Di regola la conservazione sostitutiva viene effettuata per tramite del software contabile

(il nostro software di studio DATEV o il Vostro programma contabile aziendale) o, eventualmente, tramite il servizio messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate. Vediamo queste tre alternative nel dettaglio:

- Conservazione tramite il software DATEV fornito dallo studio

DATEV mette a disposizione un servizio, compreso nella licenza FattureGo, Superbill e XmlGo, di conservazione sostitutiva. Questo servizio viene attivato per ogni mandante al quale attiviamo la licenza di FattureGo/Superbill/XmlGo.

Tramite questo servizio tutte le fatture che transitano per DATEV vengono automaticamente conservate a norma di legge da DATEV, senza che sia necessario alcun intervento da parte del mandante. Per poter conservare tramite DATEV anche le fatture che non transitano su FattureGo, Superbill e XmlGo (come ad esempio quelle che, per un errore tecnico, vengono recapitate sul portale "Fatture e corrispettivi" dell'Agenzia delle Entrate ma non sul proprio portale DATEV) è necessario importarle manualmente in "Monitoraggio Fatture Elettroniche / Fatture ricevute" presente sul portale DATEV del singolo mandante. Una volta importate, verranno conservate anch'esse:



- Conservazione tramite software esterno (p.es. Aruba o il proprio programma di contabilità aziendale)

È quella che devono adottare i mandanti con contabilità esterna non tenuta dallo studio, ovvero per coloro che hanno optato per un software di gestione delle fatture elettroniche diverso da DATEV (p.es. Aruba). Per questi mandanti la conservazione verrà offerta dalla software house di riferimento, presso la quale il mandante dovrà informarsi personalmente.

- Conservazione ad opera dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate prevede che le fatture elettroniche possano essere conservate anche utilizzando il servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, mediante adesione all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia dell'Entrate.

Infine, ricordiamo che il termine per concludere il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche è fissato in tre mesi dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno di riferimento. Per le società con anno solare la dichiarazione va presentata entro il 30 novembre dell'anno successivo ed il termine per la conservazione scade dunque a fine febbraio del secondo anno successivo (esempio: le fatture dell'anno 2025 vanno conservate entro febbraio 2027).

In aggiunta alla conservazione sostitutiva delle fatture Vi ricordiamo che entro febbraio 2026 scade anche il termine per la stampa/conservazione annuale dei registri contabili. La stampa può ormai essere anche elettronica (su file o tramite conservazione nel proprio gestionale contabile), ma ne deve essere garantita l'accessibilità per 10 anni. Ricordiamo che i registri contabili andranno numerati progressivamente.

Esclusivamente per la stampa del libro giornale e del libro degli inventari è dovuta l'imposta di bollo, che va assolta ogni 100 pagine effettivamente utilizzate (o in alternativa ad ogni 2.500 righe di registrazione contabile), nelle seguenti misure:

- Euro 16,00 per le società di capitali (S.r.l., S.p.A.);
- Euro 32,00 per gli altri soggetti (S.a.s., S.n.c., ditte individuali).

Nel calcolo delle 100 pagine (o 2.500 righe contabili) non rileva il fatto che talune delle stesse facciano riferimento ad un anno e le successive all'anno seguente. L'imposta è dovuta all'inizio di ogni nuovo blocco da 100 pagine (o 2.500 righe contabili).

L'imposta di bollo può essere applicata sui documenti in caso di stampa o versata tramite F24 in caso di registrazione su file. Il codice tributo in questo caso è il 2501, l'anno quello di riferimento (2025 in questo caso).

Sarà nostra cura adempiere a tutti gli obblighi sopra nominati per i mandanti per i quali lo Studio tiene la contabilità.

Negli altri casi restiamo a disposizione per qualsiasi supporto.

Cordiali saluti,

Dott. Spasoje Vockic

(spasoje.vockic@fiscalconsulent.com)